



IL RETTORE

VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo - D.R. n. 8727 del 07/08/2025 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 194 del 22/08/2025 e nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n.3277 del 02/09/2025, in vigore dal 08/09/2025);
VISTO	il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3423 del 31 ottobre 2013;
VISTO	Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo - D.R. n.136 del 10/01/2024 (pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n. 136 del 11/01/2024);
VISTO	il "Regolamento per l'istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri dell'Università degli Studi di Palermo" di cui al D.R.rep.n.1102/2026 del 04/02/2026 ed in particolare gli artt. 42 e 48 comma 6;
VISTO	il Regolamento per il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (D.R.rep.n.2795/2022 prot. 63533 del 21/06/2022);
TENUTO CONTO	della necessità di adeguare il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo alle nuove disposizioni del "Regolamento per l'istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei Centri dell'Università degli Studi di Palermo" (D.R.rep.n.1102/2026);
VISTO	il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2026 con delibera rep. n. 562/2026 prot. n.111608 del 15.06.2026;
VISTA	la delibera del Senato Accademico nella seduta del 30 giugno 2026 con delibera rep. n. 263/2026 prot. n.123203 del 30.06.2026;

DECRETA

di emanare il sotto riportato:

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

(aggiornato ai sensi del Regolamento dei Centri dell'Università degli Studi di Palermo, D.R. rep. n.1102/2026)

Art. 1 – Definizione

1. Il Centro Linguistico di Ateneo - istituito con delibera del Senato Accademico n. 4 del 9 luglio 2002, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto - d'ora in poi denominato CLA, svolge attività di formazione linguistica nell'ambito



della Didattica di Ateneo mediante l'erogazione di servizi rivolti ai Corsi di studio, ai singoli studenti, alle strutture interne dell'Ateneo, alle istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché ad altri Enti pubblici e soggetti privati.

2. Le attività organizzative, amministrativo-contabili e di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali del CLA sono svolte dal Settore preposto alle attività di coordinamento con il personale strutturato e/o a contratto assegnato con decreto del Direttore Generale ovvero da personale di Unità Organizzative di secondo o di terzo livello dell'Amministrazione Centrale tra le cui declaratorie rientri esplicitamente il supporto alle attività di uno o più Centri, previo assenso del Direttore della struttura presso la quale il suddetto personale presta servizio.

Art. 2 – Finalità

1. Le finalità e le attività del CLA sono così specificate:

- a. sviluppare e consolidare l'apprendimento delle lingue straniere moderne, erogando la formazione linguistica a supporto dei Corsi di Studio e della Scuola di Dottorato dell'Ateneo e realizzando progetti specifici di potenziamento linguistico su richiesta delle strutture di Ateneo;
- b. organizzare Test di Abilità Linguistica - TAL per il conseguimento delle idoneità linguistiche previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Ateneo;
- c. organizzare il servizio per l'accertamento delle competenze linguistiche per l'accesso ai Corsi di laurea Magistrale e per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale;
- d. contribuire alle azioni di internazionalizzazione dell'Ateneo, attraverso l'attuazione di linee di intervento rivolte a migliorare la qualità della didattica erogata in lingua inglese e a sostenere la mobilità internazionale.
- e. promuovere, organizzare e validare certificazioni linguistiche;
- f. garantire attività di traduzione e interpretariato di rilevanza istituzionale;
- g. pianificare e sviluppare azioni volte a potenziare la Comunicazione interna ed esterna delle attività del CLA;
- h. sviluppare metodologie e tecniche innovative nel campo dell'insegnamento delle lingue in modalità e-learning, produrre materiali didattici originali anche ai fini della loro divulgazione;
- i. contribuire al reperimento di finanziamenti e/o contributi mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, aventi ad oggetto le attività del CLA;
- j. promuovere sul territorio attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura dei Paesi esteri con i quali sono attivi accordi con l'Università degli Studi di Palermo;
- k. favorire attività di ricerca e di formazione per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apprendimento linguistico anche con la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali;
- l. promuovere accordi e servizi per prestazioni a pagamento.

Art. 3 – Organi di indirizzo e di gestione del CLA

1. Sono organi del CLA:

- a. il Direttore
- b. il Consiglio Scientifico

2. Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento dei Centri di Ateneo, il presente Regolamento prevede ulteriori organi:

- c. il Vice Direttore Vicario
- d. il Coordinatore delle attività didattiche

Art. 4 – Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore, con proprio Decreto, sentito il parere del Senato Accademico, tra professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, in possesso di requisiti di carattere scientifico specifici appartenenti a SSD di ambiti culturali coerenti con le finalità del CLA.

2. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, può revocare il mandato del Direttore in qualsiasi momento.

3. Il Direttore:



- a) rimane in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente. In ogni caso, decade al termine del mandato del Rettore pro tempore, salvo conferma da parte del successivo Rettore (art. 40 Reg. Centri);
- b) designa, tra i componenti del Consiglio Scientifico, il Vice Direttore Vicario, nominato con decreto del Rettore, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento e al quale possono essere conferite specifiche deleghe operative;
- c) si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della cooperazione del Consiglio Scientifico e, se necessario, di altri docenti eventualmente indicati dai Dipartimenti, nonché di esperti interni ed esterni aventi competenze linguistiche, glottodidattiche e altre caratteristiche utili alla gestione del CLA.

Art. 5 - Funzioni del Direttore

1. Il Direttore svolge le funzioni di cui all'art. 40 del Regolamento dei Centri e precisamente:

- 1. rappresenta il Centro, ne promuove, coordina e sovrintende le attività istituzionali, nel quadro delle linee programmatiche definite con l'ausilio del Consiglio Scientifico;
- 2. assicura i necessari rapporti con la sede amministrativa del Centro e con l'Amministrazione Centrale;
- 3. convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- 4. predispone il programma delle attività previste per l'anno successivo, in coerenza con le linee programmatiche;
- 5. redige la relazione consuntiva annuale;
- 6. sottopone al Consiglio Scientifico le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione e fissa le modalità di gestione dei connessi finanziamenti;
- 7. dispone l'archiviazione, presso la sede amministrativa, della documentazione relativa alle attività del Centro;
- 8. garantisce l'applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del Centro, l'osservanza delle norme generali e di Ateneo;
- 9. detiene la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca, di formazione e di terza missione in linea con finalità e attività realizzati dal CLA (art. 2).

2. Lo svolgimento della carica di Direttore non dà luogo alla corresponsione di indennità ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Centri; per tale incarico specifico è attribuito compenso incentivante annuo ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento per la disciplina del "Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010", emanato con D.R. rep. n. 8747/2025, salvo successive modifiche del medesimo Regolamento.

Art. 6 – Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:

- a. il Direttore che lo convoca e lo presiede;
- b. un referente, per ciascuna delle cinque macro aree CUN di cui all'art. 15, comma 3, del vigente Statuto di Ateneo, su delega del Rettore;
- c. due rappresentanti dei collaboratori esperti linguistici (CEL) designati dagli stessi tra i dipendenti strutturati al CLA;
- d. un rappresentante del personale T.A., nominato dal Direttore Generale;
- e. un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti;
- f. un referente del Ce.N.Dis. su richiesta del Direttore, se previsti all'O.d.G. argomenti di spettanza.

La composizione del Consiglio Scientifico viene formalizzata con decreto del Rettore (art. 41, comma 2, Reg. Centri).

2. L'incarico dura 3 anni, è rinnovabile per una sola volta consecutivamente e non dà luogo a compensi.

3. Il Consiglio Scientifico è convocato almeno tre volte l'anno e si intende validamente costituito in presenza della metà più uno dei componenti (incluso il Direttore o, in sua vece, il Vice Direttore Vicario), detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate purché non superino un terzo dei componenti dell'organo.



4. Alle riunioni del C.S. partecipano il Coordinatore delle attività didattiche e una unità di personale amministrativo del Settore con funzioni di segretario verbalizzante (attività delegabile ad altro collaboratore/funziionario in caso di assenza o impedimento).
5. Delle riunioni del Consiglio Scientifico vengono redatti appositi verbali custoditi a cura del Direttore presso la sede amministrativa del Centro.

Art. 7 – Compiti del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico:

- a. approva, su proposta del Direttore, il programma delle attività previste per l'anno successivo, in coerenza con le linee programmatiche necessarie per attuare le finalità di cui all'art. 2;
- b. approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva annuale sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari eventualmente connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato;
- c. esprime parere in materia di programmazione economico-finanziaria;
- d. approva, su richiesta del Direttore, le proposte di progetti scientifici, convenzioni, contratti e accordi di collaborazione da sottoporre agli organi deliberanti dell'Ateneo;
- e. propone le modifiche al presente Regolamento da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;
- f. approva, su proposta del Direttore, norme e procedure per l'accesso ai servizi forniti dal CLA;
- g. delibera, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, l'eventuale proposta di scioglimento del Centro.

Art. 8 – Il Coordinatore delle attività didattiche

1. Il Coordinatore delle attività didattiche è designato dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, tra il personale T.A., tra docenti (strutturati o comandati), nonché tra esperti interni ed esterni aventi competenze linguistiche, glottodidattiche e altre caratteristiche utili alla gestione del CLA. Nel caso in cui venga designato un docente in qualità di Coordinatore didattico, questi può ottenere a richiesta l'esonero parziale dalla didattica.

2. Nello specifico svolge le seguenti funzioni:

- a. cura, in collaborazione con il Direttore, l'organizzazione e il coordinamento delle attività istituzionali del CLA, con riferimento anche alla pianificazione delle attività didattiche dei collaboratori ed esperti linguistici e/o ex lettori di madrelingua;
- b. cura, sul piano tecnico-organizzativo, le attività formative del CLA;
- c. cura i progetti specifici attivati a supporto e su richiesta dei CdS;
- d. cura la comunicazione con i delegati alla didattica, per la disabilità, alla Didattica penitenziaria e all'Internazionalizzazione dei Dipartimenti;
- e. dispone l'utilizzo delle aule e delle attrezzature, garantendone la funzionalità e la fruibilità d'intesa con il referente amministrativo, per quanto di competenza.

Art. 9 – Personale

1. Le attività organizzative, amministrativo-contabili e di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali del CLA sono assegnate al Settore preposto alle attività di coordinamento con il personale strutturato e/o a contratto ad esso assegnato con Decreto del Direttore Generale ovvero da personale di Unità Organizzative di secondo o di terzo livello dell'Amministrazione Centrale tra le cui declaratorie rientri esplicitamente il supporto alle attività di uno o più Centri, previo assenso del Direttore della struttura presso la quale il suddetto personale presta servizio. (art. 43, Reg. Centri).

2. Al CLA sono assegnati a regime dall'Amministrazione dell'Ateneo:

- a) i collaboratori ed esperti linguistici e/o ex lettori madrelingua;
- b) il personale tecnico ed amministrativo (strutturato e comandato) necessario al suo funzionamento.

3. Per il raggiungimento delle sue finalità, il CLA, nei limiti dei fondi a disposizione e nel rispetto delle competenze e professionalità del personale afferente, può avvalersi inoltre di esperti esterni nel rispetto della normativa vigente.



4. I collaboratori ed esperti linguistici e/o ex lettori madrelingua sono tenuti a presentare il registro delle attività didattiche con riferimento alle attività svolte.
5. Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Direttore Generale. Adotta gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi di gestione e, inoltre:
 - a. collabora con il Direttore del CLA per lo svolgimento delle attività volte al migliore funzionamento della struttura;
 - b. predisporre, d'intesa con il Direttore, gli atti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria;
 - c. coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti nei limiti di quanto allo stesso imputabile;
 - d. coordina, per quanto di competenza, il personale tecnico-amministrativo assegnato al CLA;
 - e. è sub-consegnatario dei beni mobili del Centro e dispone la cancellazione dei beni mobili dagli inventari secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 10 – Risorse finanziarie e patrimoniali

1. L'attività del CLA è finanziata con budget assegnato dal Consiglio di Amministrazione sul bilancio unico di Ateneo, nei limiti delle disponibilità di bilancio (art. 44, comma 6, Reg. Centri).
 2. Il CLA può contribuire al proprio autofinanziamento attraverso:
 - a) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - b) proventi per prestazioni a pagamento;
 - c) contributi derivanti da convenzioni o a titolo di liberalità da enti pubblici o privati;
 - d) utili derivanti dagli accordi promossi dagli stessi Centri.
- Le risorse finanziarie e logistiche necessarie alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della costituzione (art. 45, comma 1, Reg. Centri).
3. Al momento della disattivazione del CLA, la gestione del patrimonio finanziario e la destinazione delle risorse patrimoniali presenti al momento della disattivazione sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione (art. 45, comma 6, Reg. Centri).
 4. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa del CLA sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (art. 44, Reg. Centri).

Art. 11 – Locali e Patrimonio

1. Il CLA utilizza i locali messi a disposizione dall'Ateneo, nonché la strumentazione, le attrezzature in dotazione ed i relativi accessori e quanto verrà successivamente acquisito con fondi propri o per trasferimento da altre unità amministrative (art. 45, comma 4, Reg. Centri).
2. I beni inventariabili acquisiti dal Centro saranno presi in carico inventariale dal Centro stesso (art. 45, comma 3, Reg. Centri).
3. Le spese di manutenzione di apparecchiature scientifiche, acquisite per lo svolgimento delle attività di ricerca del Centro, rimangono a carico del Centro fino alla sua disattivazione, a meno di esplicita dichiarazione di "cessato utilizzo" del bene in questione (art. 45, comma 5, Reg. Centri).
4. Il CLA gestisce i beni assegnati, in sinergia con le strutture tecniche ed amministrative dell'Ateneo il cui Coordinamento operativo spetta al Direttore.

Art. 12 – Modifica del Regolamento del CLA

1. Ferme restando le modalità ordinarie di modifica dei Regolamenti di Ateneo, il Regolamento del CLA può essere modificato su proposta del Direttore o del Consiglio Scientifico, previa approvazione del Senato Accademico (artt. 42, comma 4 Reg. Centri).
2. Il Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore (art. 42, comma 2, Reg. Centri).

Art. 13 – Monitoraggio delle attività



1. Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Centri di Ateneo, con cadenza annuale, entro il primo trimestre, gli uffici competenti effettuano il monitoraggio dell'attività svolta nell'anno precedente dai Centri, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 14 – Norme transitorie, finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

2. Il presente regolamento annulla e sostituisce integralmente ogni altro precedente dispositivo normativo di Ateneo in materia di funzionamento del Centro Linguistico.

3. Gli organi del Centro, attualmente in carica, continuano a svolgere le proprie funzioni e le mantengono fino al termine del mandato del Rettore pro tempore, salvo conferma da parte del successivo Rettore, in conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

Il titolare dell'incarico di Presidente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantiene l'incarico, con la denominazione di Direttore, fino al termine del mandato del Rettore pro tempore, salvo conferma da parte del successivo Rettore, in conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del Regolamento dei Centri."

Art. 15 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.

2. La pubblicità avviene mediante pubblicazione nella sezione "Albo Ufficiale" del portale di Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Massimo Midiri